



**Comune di Modena**

*Il Sindaco*

Modena, 31/12/2019  
PG 384269/ 2019 – 02.01 fasc. 7

## **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE**

**Divieto di vendere per asporto e somministrare bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in Centro Storico in occasione dei festeggiamenti del nuovo anno, nonché di introdurre bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine o materiale pirotecnico (mortaretti, petardi) ed altri offendicula (es. spray urticanti) nell'area di pubblico spettacolo di Piazza Roma**

### **IL SINDACO**

Premesso che:

- in occasione della festività del Capodanno, in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone del centro storico, si verificano situazioni di affollamento e di promiscuità tra persone di diversa età, sia per la presenza di manifestazioni pubbliche che per fenomeni spontanei di aggregazione finalizzati alla socializzazione e al festeggiamento della ricorrenza;
- in tale circostanza, in particolare nel Centro Storico cittadino, fin dal tardo pomeriggio del 31 dicembre e nelle ore serali e notturne è prevedibile un afflusso costante e senza soluzione di continuità di un pubblico eterogeneo, anche in relazione all'atteso spettacolo di spettacolo in Piazza Roma;
- è necessario apprestare ogni possibile strumento di prevenzione e controllo al fine di assicurare alla cittadinanza una fruizione pacifica e tranquilla degli spazi pubblici anche in una situazione di particolare sovraffollamento e sovraccitazione, contrastando il verificarsi di eventi che possano alimentare episodi di inciviltà e vandalismo recando disagio alla vivibilità della città e al godimento della stessa;

Considerato che per motivi di ordine e sicurezza pubblica, a tutela della pubblica incolumità degli intervenuti e per prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza, l'utilizzo di contenitori in vetro o lattine può rivelarsi fonte di pericolo in particolare nella zona del Centro Storico cittadino come individuato dal perimetro circoscritto da Viale Vittorio Veneto, Viale Molza, Viale Monte Kosica, Viale Crispi, P.le Natale Bruni, Viale Caduti in Guerra, Viale Rimembranze, P.le Risorgimento, dove la concentrazione di pubblico si prevede rilevante;

Visto che l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine per bevande e il materiale pirotecnico (mortaretti, petardi) ed altre offendicula (es. spray urticante) come recentemente verificatosi in altri contesti e come riportato dalla stampa nazionale, si è dimostrato una delle principali concause di danni, anche gravi, a persone e cose stante che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, nonché di pregiudizio per il decoro cittadino rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

Piazza Grande, 16 - 41121 Modena  
tel. 059 2032419/2032420  
fax 059 2032560  
[sindaco@comune.modena.it](mailto:sindaco@comune.modena.it)



## Comune di Modena

### Il Sindaco

Valutato che, per quanto riassunto nei punti precedenti, esistano reali condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tali da non poter escludere l'eventualità di lesioni alle persone, come di danni alle cose, diversamente prevenibili o contrastabili grazie alla tempestiva introduzione del divieto, nello spazio temporale e nell'area maggiormente interessata ai festeggiamenti per la fine dell'anno e alle manifestazioni ad essi connesse, di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine;

Valutato altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, costituita dalla partnership pubblico/privato;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di evitare possibili pericoli per la incolumità delle persone che frequenteranno in particolare la zona del Centro Storico durante i festeggiamenti del nuovo anno, estendere con integrazioni e modificazioni la prescrizione di cui all'articolo 44 del vigente Regolamento di Polizia Urbana che prevede il divieto agli esercenti di attività artigianali del settore alimentare, circoli o altri punti di ristoro la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro fatto salvo il consumo sul posto unitamente ad alimenti.

Valutato pertanto necessario provvedere con urgenza a vietare la vendita per asporto e la somministrazione (con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto), di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 del giorno 1° gennaio 2020, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro situati in tutto il Centro Storico cittadino come individuato dal perimetro circoscritto da Viale Vittorio Veneto, Viale Molza, Viale Monte Kosica, Viale Crispi, P.le Natale Bruni, Viale Caduti in Guerra, Viale Rimembranze, P.le Risorgimento;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 commi 1 e 2 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, che prevedono rispettivamente " *Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento ATESIR e dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizia, rifiuti o materiale in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio dell'area in dotazione o comunque antistante, risulti perfettamente pulita. I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita*".

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 commi 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, che così recita: " *Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla*

Piazza Grande, 16 - 41121 Modena  
tel. 059 2032419/2032420  
fax 059 2032560  
sindaco@comune.modena.it



## Comune di Modena

### Il Sindaco

*competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il Centro Storico cittadino come individuato dal perimetro circoscritto da Viale Vittorio Veneto, Viale Molza, Viale Monte Kosica, Viale Crispi, P.le Natale Bruni, Viale Caduti in Guerra, Viale Rimembranze, P.le Risorgimento”.*

Ritenuto inoltre che per le ragioni già esposte in premessa:

- sussista la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;
- sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano la manifestazione

#### Richiamati:

- *il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente “Delle autorizzazioni di polizia” e “Dell’inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”;*

*il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;*

*gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;*

*l’art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell’Interno;*

- *l’art. 8 del D.L. n. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017 e la legge n.132/2018*

*la L. n. 689/81 e successive modificazioni;*

*il D.Lgs 114/98;*

- *l’artt.9,10, 44 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Modena;*
- *la Deliberazione della giunta Comunale n. 258/2019 avente ad oggetto “Deroghe al divieto di cui all’art. 9 del regolamento di Polizia Urbana in occasione di alcuni eventi o manifestazioni di interesse collettivo – Approvazione”*
- *la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*

#### Richiamati altresì:

- *Il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli del 12/12/2019 nel quale vengono stabiliti provvedimenti di Safety relativamente alla tradizionale manifestazione di fine anno denominata “BACI E ABBRACCI A MEZZANOTTE 2019 - LA NOTTE DELLA TARANTA ”;*
- *Lo stesso verbale nel quale venivano esaminate le misure di Security per i festeggiamenti di fine anno con particolare riferimento alla richiesta del rappresentate della Questura di Modena di impedire l’introduzione nell’area della manifestazione di contenitori in vetro e/o lattine, nonché di materiale pirotecnico ed altre offendicula;*



## Comune di Modena

*Il Sindaco*

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena con nota verbale del 31/12/2019 poiché adottata nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni,

### ORDINA

1. dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 del giorno 1° gennaio 2020 il divieto di vendita per asporto e di somministrazione (**con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto**), di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro e/o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro situati in tutto il Centro Storico cittadino come individuato dal perimetro circoscritto da Viale Vittorio Veneto, Viale Molza, Viale Monte Kosica, Viale Crispi, P.le Natale Bruni, Viale Caduti in Guerra, Viale Rimembranze, P.le Risorgimento.
2. Nell'area di Piazza Roma, ove si svolgerà la tradizionale manifestazione di fine anno denominata "Baci e Abbracci a Mezzanotte 2019 – Notte della Taranta" è vietato l'uso, il porto e la detenzione di bevande di qualunque genere in contenitori di vetro e lattine, nonché di articoli pirotecnici (mortaretti, petardi ecc...) ed altre offendicula ( (es. spay urticanti).

La violazione di cui al precedente punto 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 44 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

La violazione di cui al precedente punto 2 è punita con una sanzione amministrativa da 77 a 462 euro e con obbligo di smaltimento secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Giudiziaria.



**Comune di Modena**

*Il Sindaco*

**AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Gian Carlo Muzzarelli